



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 2935/2015

Novara, li 28/12/2015

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/106

OGGETTO: GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S. - CENTRALE IDROELETTRICA NEI COMUNI DI ARONA E OLEGGIO CASTELLO - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/03.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia
Risorse idriche

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 31/12/2015 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S. – CENTRALE IDROELETTRICA NEI COMUNI DI ARONA E OLEGGIO CASTELLO - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/03.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 28 gennaio 2015, prot. prov. n. 14231 del 30/01/2015, è pervenuta da parte della ditta Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S. con sede legale in Meina, via alla Chiesa n. 48, la richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avente una potenza nominale pari a 107,33 kW da ubicarsi nei comuni di Oleggio Castello, Foglio 3, partt. 103-137-244-522 e Arona, Foglio 11, part. 87 e Foglio 14, partt. 48-52-53-54, comprensiva di:

- Concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesistico;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi della L.R. 45/89 in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Permesso di costruire.

Dato atto che la domanda è stata perfezionata in data 25 febbraio 2015, prot. prov. n. 32305 del 3/03/2015;

Dato atto che l'art. 12 del D.Lgs. 387/03, al comma 1, enuncia *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”*;

Considerato che nell'istanza sopra citata la Società proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che pertanto i proprietari dei terreni sono stati informati dell'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione richiesta tramite nota n. 48129 del 31/03/2015, così come previsto dal D.P.R. 327/2001;

Verificato che la documentazione presentata dal sig. Cassiano Dal Pozzo, proprietario di parte dei terreni interessati dalle opere, in data 19 maggio 2015, prot. prov. 78437 del 27/05/2015 e in data 29 giugno 2015, prot. prov. n. 101839 dell'8/07/2015, non contiene elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

Dato atto che con nota n. 1523 del 27/04/2015 il Comune di Oleggio Castello ha attestato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ordinanza di cui al suindicato art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R e s.m.i., comunicando contestualmente che non risultano pervenute opposizioni, osservazioni o comunicazioni di qualunque tipo;

Preso atto della certificazione di pubblicazione all'Albo Pretorio trasmessa dal Comune di Arona;

Visti:



- la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte n. 1627 del 24 febbraio 2015, prot. prov. n. 32316 del 3/03/2015;
- la nota dell'Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Novara del 19 maggio 2015;
- la nota ARPA n. 41054 del 20/05/2015 con la quale è stata trasmessa la relazione di contributo tecnico-scientifico;
- gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata al sensi del D.Lgs. 387/03, e del Reg. Reg. 10R/2003, tenutasi in data 21 maggio 2015 presso la Provincia di Novara, nel corso della quale si è dato atto che il sopralluogo effettuato in data 1/10/2014, all'interno del procedimento di verifica ambientale ex art. 10 della L.R. 40/98 nonché art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ha assolto i disposti dell'art. 3, comma 14, del Reg. Reg. 10R/2003 revisionato dal Reg. Reg. 1R/2014 inerenti la visita locale di istruttoria;
- il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, espresso con nota n. 27845/A18090 del 19/05/2015;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3 del 19 giugno 2015, rilasciata dal Comune di Oleggio Castello;
- il Permesso di Costruire n. 4 del 19 giugno 2015, rilasciato dal Comune di Oleggio Castello;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 577 del 6 luglio 2015, rilasciata dal Comune di Arona;
- il Permesso di Costruire n. 1057 del 7 luglio 2015, rilasciato dal Comune di Arona;
- il Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, espresso con nota n. 5403/41 del 3/08/2015;
- la nota della Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Settore Foreste, n. 55524/A1807A;
- le integrazioni presentate dalla Società in data 1 ottobre 2015, prot. prov. n. 143895 del 5/10/2015, e in data 7 dicembre 2015, prot. prov. n. 176799 del 9/12/2015;
- il nulla-osta dell'Autorità d'Ambito n. 1 prot. n. 1026/15 del 5/11/2015 recante in allegato il parere favorevole di Acqua Novara VCO S.p.A. prot. n. OUT/3308 del 28/10/2015;
- gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi, convocata al sensi del D.Lgs. 387/03, e del Reg. Reg. 10R/2003, tenutasi in data 10 novembre 2015 presso la Provincia di Novara;
- il parere favorevole del Settore Urbanistica della Provincia di Novara del 10/11/2015;
- la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n. 19103 del 10 novembre 2015, prot. prov. 166627 del 17/11/2015;
- il parere dell'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Novara del 9 novembre 2015;



- la nota della Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, n. 00367/2015 pervenuta a mezzo PEC in data 11/12/2015;

Vista la dichiarazione del progettista relativa ai collegamenti elettrici che verranno effettuati tramite cavo cordato ad elica e quindi saranno esclusi dall'obbligo di acquisizione del Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;

Verificato che, con bonifico del 26/01/2015, sono stati versati correttamente i diritti istruttori richiesti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita agli atti, di poter rilasciare alla Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S. l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avente una potenza nominale pari a 107,33 kW da ubicarsi nei comuni di Oleggio Castello, Foglio 3, partt. 103-137-244-522 e Arona, Foglio 11, part. 87 e Foglio 14, partt. 48-52-53-54;

Richiamati i disposti dell'art.22 del Reg.Reg.10R/2003 ed il Disciplinare di Concessione alla derivazione di acqua pubblica (in Allegato al presente provvedimento), che dovrà essere sottoscritto dalla Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S., adottato con successivo atto provinciale e sottoposto ai conseguenti adempimenti di registrazione ai fini fiscali e di pubblicazione, indicati dall'art.23 del Reg. Reg. 10R/2003;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- il Decreto 10 settembre 2010;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo
- il Regolamento Regionale 10R/2003 revisionato dal Regolamento Regionale 2R/2015;
- il R.D. 1775/1933
- il R.D. 3267/1923
- la L.R.45/89

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi nelle sedute del 21 maggio e 10 novembre 2015, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla ditta Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S. con sede legale in Meina, via alla Chiesa n. 48, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per la realizzazione delle opere connesse, avente una potenza nominale pari a 107,33 kW da ubicarsi nei comuni di Oleggio Castello, Foglio 3, partt. 103-137-244-522 e Arona, Foglio 11, part. 87 e Foglio 14, partt. 48-52-53-54;



- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - Concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.;
 - Autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesistico;
 - Autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi della L.R. 45/89 in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - Permesso di costruire.
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/03, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del progetto esaminato;
- di apporre conseguentemente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori della centrale, così come individuate nel piano particellare allegato all'istanza (tav. ART-019-13-B-GE-GL-004);
- di ritenere le opere relative alla realizzazione della centrale idroelettrica in argomento aventi carattere di particolare urgenza ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;
- di delegare l'esercizio dei poteri espropriativi e l'emanazione dei relativi atti, fatto salvo il Decreto di Esproprio che sarà di competenza della Provincia di Novara, alla società Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S. vincolandola all'integrale rispetto dei contenuti del D.P.R. n. 327/2001;
- di precisare che tutte le spese connesse alla procedura espropriativa (es. acquisizione terreni, spese di comunicazione, trascrizioni ecc.) sono a totale carico di Gisole di Margarini Matteo e C. S.a.S.;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a 30.700 € (trentamilasettecento euro) l'importo della fidejussione da stipulare in favore del Comune di Oleggio Castello per le opere di dismissione, reinserimento e recupero ambientale. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti di intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda che la mancata presentazione della fidejussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di precisare che per le opere di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- di precisare che nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto dovrà essere rispettato quanto indicato nelle prescrizioni del presente atto nonché:
 - l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3 del 19 giugno 2015, rilasciata dal Comune di Oleggio Castello, riportata nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



- il Permesso di Costruire n. 4 del 19 giugno 2015, rilasciato dal Comune di Oleggio Castello, riportato nell'allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 577 del 6 luglio 2015, rilasciata dal Comune di Arona, riportata nell'allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il Permesso di Costruire n. 1057 del 7 luglio 2015, rilasciato dal Comune di Arona, riportato nell'allegato D quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, espresso con nota n. 27845/A18090 del 19/05/2015, riportato in Allegato E quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto al Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, ai Comuni di Oleggio Castello ed Arona ed all'ARPA.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - Dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - Dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - Dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
2. Dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi.

Fase di cantiere

3. Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente dotati di telone di copertura;
4. al fine di evitare il sollevamento di polveri si dovrà procedere, qualora necessario, alla bagnatura dei cumuli e delle piste di cantiere;



5. dovrà essere posta la massima attenzione per evitare l'intorbidamento delle acque ed il trasporto di sedimenti;
6. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso ai Comuni di Oleggio Castello e Arona, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
7. dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare controlli;
8. tutte le attività di scavo da realizzarsi in sponda torrente per la realizzazione della nuova condotta, dovranno essere subordinate al controllo da parte di operatori archeologi specializzati;
9. dovrà essere posta la massima cura durante l'abbattimento degli alberi, per preservare nidificazioni di avifauna in corso od utilizzi dell'albero da parte di micro mammiferi. Si suggerisce di attendere il termine delle fasi riproduttive nel primo caso e di verificare l'abbandono del sito nel secondo;
10. ipotizzando in fase di cantiere il prevedibile allontanamento della fauna a livello locale, tanto nello spazio quanto nel tempo, si prescrive l'adozione di misure per limitare il disturbo, quali le attività di lavoro diurne ed il movimento dei mezzi di cantiere a velocità ridotta;
11. è necessario prestare la massima cura nella gestione della movimentazione di terreno in quanto tale operazione favorisce l'insediamento di specie esotiche ed infestanti. In tale ambito si raccomanda anche di procedere con il lavaggio dei mezzi di cantiere tutte le volte che vi accedono dopo essere stati impiegati altrove e comunque prima dell'avvio delle fasi di cantiere. Anche in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012 n. 46-5100 si prescrive, tanto in fase di cantiere quanto in quella di esercizio, e soprattutto per tutta la durata della fase di controlli post-operam, la rimozione ed il corretto smaltimento di specie infestanti alloctone eventualmente rinvenute (quali ad esempio: *Ailanthus altissima*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Amorpha fruticosa*, *Buddleja davidii*, *Phytolacca americana*, *Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Solidago gigantea*). A supporto si consiglia di consultare sia il sito http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm sia il testo "Piante esotiche invasive in Piemonte" redatto da Regione Piemonte e Museo Regionale di Scienze Naturali nel 2013;
12. prima della fase di cantierizzazione, è necessario predisporre le misure da adottarsi nel caso in cui si verificano la perdita accidentale di idrocarburi e/o la dispersione di materiali inquinanti sul suolo od in acqua. Le attività di rifornimento mezzi e di stoccaggio/movimentazione di sostanze potenzialmente in grado di contaminare il suolo/sottosuolo dovranno essere effettuate adottando accorgimenti tecnici idonei ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali. Il cantiere dovrà essere inoltre



dotato di idonei materiali e di un piano di pronto intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

13. dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le normative vigenti, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;
14. preso atto che il Proponente intende in parte riutilizzare i materiali da scavo nell'ambito dello stesso cantiere ed in parte gestire i medesimi come rifiuti (CER 17.05.04) smaltendoli presso impianto autorizzato, occorre che siano adeguatamente quantificati preventivamente, ed in particolare:
 - per i materiali da gestire nell'ambito del cantiere: tali materiali potranno essere esclusi dalla normativa sui rifiuti qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 185 comma 1 lett c) del D. Lgs. 152/06. e s.m.i. e la loro area di deposito dovrà essere chiaramente differenziata da quella di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo (rifiuto) che verranno smaltite;
 - tali aree dovranno essere preventivamente individuate ed univocamente delimitate nelle aree di cantiere;
15. per la fase di cantiere dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione in deroga per il rumore ai sensi della DGR Piemonte 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52".

Fase di esercizio

16. Ad opere realizzate e ad attività a regime, devono essere effettuati dei rilievi fonometrici, in periodo di riferimento diurno e notturno, finalizzati a verificare la bontà dei calcoli previsionali ed il rispetto dei vigenti limiti normativi. A tal proposito si sottolinea la necessità di porre attenzione alla verifica del limite assoluto di emissione sonora a confine di proprietà, in considerazione del posizionamento in Classe II dell'impianto idroelettrico. Se da tali rilievi risultasse un superamento dei limiti di legge dovranno essere adottati provvedimenti di bonifica acustica e fino alla loro realizzazione l'attività dovrà essere fermata o limitata;
17. durante il funzionamento degli impianti tutte le aperture del locale turbina dovranno essere mantenute chiuse;
18. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'impianto, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto, con l'utilizzo di essenze autoctone, suggerendo la messa a dimora anche del frassino e di tipologie di arbusti eventualmente rimossi, come il nocciolo e l'evonimo. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimore per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale, alla risemina nei punti dove il cotico erboso risultasse non ben sviluppato, al taglio e/o estirpazione delle infestanti nelle immediate vicinanze (per circa 1 m);

19. nell'ambito delle opere di ripiantumazione delle essenze vegetali arboree ed arbustive si suggerisce il ricorso ad andamenti non rigorosamente lineari o geometrici, ma ondulatori o casuali così da renderne più naturale l'aspetto finale complessivo. Si suggerisce inoltre non solo di reperire presso vivaio specializzato le specie arboree da reinserire ma, per quanto possibile, già in fase di cantiere, di mantenere vitali quante più giovani piante autoctone sviluppatesi in loco non procedendo ad estirpazione;
20. l'intervento di realizzazione di una copertura vegetazionale del corso d'acqua dovrà integrare il normale ripristino dei luoghi al termine della fase di cantiere;
21. dovranno essere ricostruiti i segni territoriali di riferimento della struttura agraria nel rispetto della sensibilità paesistico-ambientale dell'ambito territoriale di riferimento;
22. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comuni ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
23. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;
24. i Proponenti sono tenuti a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
25. la dismissione degli impianti dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevede la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

- Viene approvata la bozza di disciplinare di concessione (Allegato F alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) alla derivazione di acqua dal Torrente Vevera, in sponda sinistra, nel Comune di Oleggio Castello (Foglio 3 particella 103) per un quantitativo di litri al secondo massimi 800,00 (ottocento/00) e di litri al secondo medi 336,87 (trecentotrentasei/87), per uso energetico con potenza nominale media annua pari a 107,33 kW e con un salto idraulico pari a 32,5 m, in località ex centrale "*il Maglio*";
- di demandare l'efficacia di anni 30 del provvedimento di concessione alla derivazione, all'adozione del medesimo a seguito di sottoscrizione del disciplinare di concessione di cui al punto precedente che dovrà essere sottoposto ai conseguenti adempimenti di registrazione ai fini fiscali e di pubblicazione, indicati dall'art.23 del Reg. Reg. 10R/2003.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI FAUNA ITTICA

- Ai sensi della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006" è escluso l'obbligo della realizzazione dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica in presenza di salti naturali ritenuti invalicabili



per qualsiasi specie ittica e di qualunque taglia posti entro 500 metri a valle o a monte dello sbarramento. Il concessionario è comunque tenuto all'obbligo ittiogenico, ossia all'onere di immettere fauna ittica nelle quantità e tra le specie dell'allegato C) del Reg. Regionale 21 aprile 2008 n. 6/R indicate dalla Provincia quale compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita. L'indicazione sarà conseguente la valutazione, sulla base dei monitoraggi post-operam, dell'impatto della centrale sulla comunità ittica ed in relazione al piano ittico approvato dalla Regione Piemonte;

- la vegetazione perfluviale presente dovrà essere preservata ed integrata mantenendo una copertura arborea ed arbustiva come quella attuale che garantisce protezione alla fauna ittica dalla predazione dell'avifauna ittiofaga. Il proponente dovrà adoperarsi al fine di evitare che una minore portata d'acqua nel tratto sotteso alla derivazione renda più facile la predazione da parte di uccelli ittiofagi;
- dovrà essere posta attenzione al rispetto accurato del rilascio del DMV ed alla sospensione delle attività di prelievo nei mesi di eccezionale penuria d'acqua;
- per garantire il minor disturbo alla fauna ittica le operazioni di cantiere dovranno essere effettuate nei periodi di riposo della medesima evitando di interferire con le fasi riproduttive della trota fario;
- nel caso in cui dovesse essere deviato il corso d'acqua provocando un'asciutta parziale o totale dello stesso, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ufficio Pesca della Provincia di Novara;
- si dovrà evitare di creare un eccessivo trasporto solido, soprattutto di particelle fini smosse dai lavori in alveo.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDRO-GEOLOGICO

- Si autorizzano, ai sensi della L.R. 45/89, le trasformazioni del suolo connesse alla realizzazione dell'impianto di sfruttamento idroelettrico sul Torrente Vevera nel Comune di Oleggio Castello e Arona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
 - al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
 - dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;
 - in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 - ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9 agosto 1989 n.45, la Società Gisole S.a.S., prima dell'inizio dei lavori dovrà effettuare a favore della Provincia di Novara, il versamento di € 516,46 (Euro cinquecentosedici/46) a titolo di cauzione, a mezzo di bonifico bancario, presso:
BANCO POPOLARE SOC. COOP.
NOVARA AG. 1
PIAZZA GRAMSCI, 3
28100 NOVARA
Codice IBAN Banco Popolare IT 9 0 F05034 10101 000000089010
indicando come causale: *Deposito cauzionale per autorizzazione di vincolo idrogeologico in Comuni di OleggioCastello e Arona Gisole S.a.S.* Lo svincolo di tale corrispettivo dovrà avvenire da parte dell'Amm.ne Provinciale di Novara congiuntamente ai Comune di Oleggio Castello e Arona. La Ditta dovrà presentare apposita domanda indirizzata alle due amministrazioni su indicate, corredata da documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite e delle norme geotecniche e forestali vigenti;
 - ai sensi dell' art. 9 della L.R. n. 45/89, il destinatario dell'autorizzazione è esente dall'obbligo del versamento del corrispettivo del rimboschimento;
 - sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. g) (area boscata);
 - l'eventuale esubero delle terre e rocce di scavo dovrà essere gestito secondo la normativa vigente evitando accumuli in loco, predisposto nell'ambito della pratica edilizia secondo le disposizioni del D.Lgs. 161/2012;
 - è fatto obbligo di conservare in cantiere copia della presente autorizzazione e relativo progetto approvato;
- dovrà essere compensata la superficie permanentemente trasformata (4.346 mq) ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i. in accordo con i Comuni di Oleggio Castello e di Arona.

PIANO DI MONITORAGGIO

1. Le campagne di monitoraggio in fase ante operam (in parte già condotte), corso d'opera e post operam, dovranno essere eseguite per quanto concerne parametri e frequenze di campionamento secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Ante-operam	Indagine ittica	2 volte in differenti stagioni
	Componente macrobenthonica	3 volte nell'arco di un anno
Fase di cantiere	Componente macrobenthonica	1 volta durante i lavori
Post-operam	Indagine ittica	1 volta all'anno
	Componente macrobenthonica	3 volte all'anno

2. i campionamenti biologici dovranno essere condotti per i primi 3 anni post-operam, secondo i seguenti periodi di campionamento:



- la componente macrobenthonica: da dicembre a marzo (1^a campagna), da maggio ad agosto (2^a campagna), da settembre a novembre (3^a campagna);
 - la componente ittica: nel periodo di magra tardo estivo.
- Si conferma che per la valutazione di eventuali impatti, mediante i biomonitoraggi sopra citati, si ritengono necessari siti di campionamento posti almeno:
- a monte del punto di presa;
 - tra il punto di presa e quello di rilascio, ovvero nel tratto sotteso;
 - a valle del punto di restituzione

A supporto delle attività di biomonitoraggio previste si rimanda anche al documento “Manuale e Linee Guida – Metodi Biologici per le Acqua Interne” emanato da ISPRA nel 2014 con codice 111/2014.

3. qualora il monitoraggio dovesse evidenziare condizioni di criticità nel tratto interferito dalla realizzazione dell’impianto in progetto, l’Autorità Competente disporrà una revisione del DMV rilasciato;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03e dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011;
 - che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l’impianto;
 - che copia del presente provvedimento sia messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Provincia di Novara;
 - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l’eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia - Ufficio Qualità dell’Aria e Ufficio Risorse Idriche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUONO ALLEGATI

Novara lì, 18/12/2015



PRATICA
AUT. PAESAGGISTICA
DEL 19/06/2015

N. 06/15
N. 03/15



**COMUNE DI
OLEGGIO CASTELLO**
Provincia di Novara
Sportello Unico dell'Edilizia

marca
da
bollo

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER INTERVENTI NELLE ZONE SOGGETTE AI DISPOSTI
DELLA PARTE TERZA DEL D. LGS. N.42/2004**

(D.P.R. N.616/77, art.82, commi 1 e 2 - D.Lgs. 42/2004, Parte Terza - L.R. 1.12.2008, n.32 e s.m.i.)

L'AUTORITÀ COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al comma 2, lettera b, del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Visto che l'art. 3 della legge Regionale 1.12.2008, n.32 e s.m.i., nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 42/2004 delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio ex-art.148 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 così come nominato dagli articoli sopra richiamati;

Considerato che il Comune di Oleggio Castello è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di Arona (capofila), Dormelletto, Paruzzaro e Comignago, giusto atto di convenzionamento rep. 2055 del 20.04.2009 rinnovato fino a tutto il 2017 con D.C.C. n. 38 del 09.12.2014 e che, pertanto, è competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art.3 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata in data 01.04.2015 prot. n. 1209, per il tramite della Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia (prot. n. 48129 del 31.03.2015), nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 387/03, da:

- **GISOLE DI MARGARINI MATTEO & C. S.A.S.** con sede in Via Alla Chiesa, 48 28046 MEINA (NO)
Codice Fiscale / Partita Iva: 02399860036;

intesa ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 387/03, per la realizzazione di

**REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA - D.LGS. N. 387/03 in
OLEGGIO CASTELLO, Regione Maglio, sull'area censita in Catasto come segue:
FOGLIO N. 3 MAPPALI N. 103 - 137 - 244 - 522;**

Visti gli elaborati grafici a firma del tecnico progettista:

FIORAVANTE Ing. CARMINE con studio in Via Vecchia, 5, 28021 BORGOMANERO (NO) Codice Fiscale/Partita Iva: FRVCMN81R13A669V;

e la documentazione allegata alla domanda;

- a) specifico atto amministrativo ai sensi degli artt.136 e seguenti D.Lgs. n. 42/04;
b) **Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1°, lett. c) del medesimo decreto, in quanto trattasi di area ricadente entro la fascia di rispetto del Torrente Vevera;**

Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1°, lett. g) del medesimo decreto, in quanto trattasi di territori ricoperti da foreste e da boschi, ancorché non rubricate come aree boscate dal punto di vista catastale o urbanistico, ma comunque zone che, a causa di mancata



manutenzione, hanno parzialmente subito uno spontaneo sviluppo di vegetazione e che quindi ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 227/01 e dell'art. 3 L.R. n. 04/09 possono considerarsi boscate;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli delegati ai comuni in base all'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. espresso in data 23.04.2015 con verbale n. 1, tale da poter ritenere compatibile l'intervento richiesto con le caratteristiche dell'ambito tutelato alle condizioni indicate (*Si richiede di realizzare il sentiero di accesso alle opere di presa in terra stabilizzata o in prodotto similare*);

Viste le integrazioni rese dal richiedente GISOLE DI MARGARINI MATTEO & C. S.A.S., datate 12.05.2015 e ricevute in data 14.05.2015 prot. n. 1820, presentate prevalentemente in risposta alle richieste del Comune di Arona ma che comunque si intendono allegare al presente provvedimento per gli effetti modificati apportati agli elaborati e per il progetto di miglioramento forestale compensativo a firma del Dott. Agr. Daniele Quaretta e del Dott. Agr. Giovanni Morandi, per quanto marginalmente riferito all'intervento in territorio di Oleggio Castello;

Visto che ai sensi dell'art. 148, comma 5° e 7°, del D.Lgs. 42/04 è stato richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e che la stessa ha fornito, con nota prot. n. 3437/34.10.05/516 del 14.05.2015 ricevuta prot. comunale n. 1848 del 16.05.2015, parere favorevole all'intervento;

Ritenuto pertanto di provvedere al rilascio dell'autorizzazione, intesa nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 387/03;

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1° e 2°;

Vista la Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

Vista la L.R. n.32/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i.

- GISOLE DI MARGARINI MATTEO & C. S.A.S. con sede in Via Alla Chiesa, 48 28046 MEINA (NO)
Codice Fiscale / Partita Iva: 02399660036,

alla realizzazione dell'intervento di REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA - D.LGS. N. 387/03 in questo Comune in Regione Maglio, come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- Si richiede di realizzare il sentiero di accesso alle opere di presa in terra stabilizzata o in prodotto similare;

- Si richiamano integralmente i contenuti del progetto di miglioramento forestale compensativo a firma del Dott. Agr. Daniele Quaretta e del Dott. Agr. Giovanni Morandi, per quanto marginalmente riferiti all'intervento in territorio di Oleggio Castello.

Si ricorda che la presente autorizzazione è immediatamente efficace e vale per un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato; decorso tale periodo, l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, fatte salve le proroghe riconosciute per legge.

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata dal Comune ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, Parte Terza e della L.R. 1.12.2008, n. 32 e s.m.i. solo sotto il profilo dell'inserimento paesistico ambientale dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce né accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie statali, regionali e comunali vigenti, né titolo all'esecuzione dell'intervento, il cui inizio dei lavori è subordinato a rilascio di permesso di costruire o altra autorizzazione amministrativa necessaria, ovvero alla presentazione di denuncia di inizio attività nei casi consentiti dalla legge.

Si rammenta infine che, in conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i., copia della presente autorizzazione comunale viene trasmessa contestualmente a:

- Ministero Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte – Corso Felice Cavallotti 27 – 28100 Novara;
- Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte – C.so Bolzano 44 – 10121 Torino;

L'inosservanza ai contenuti della presente autorizzazione, comporta le sanzioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 42/2004 con le modalità e procedure previste dall'art. 16 della L.R. n.20/89, fatta salva ogni altra eventuale sanzione di legge.

Oleggio Castello, 19/08/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL TECNICO COMUNALE

(Arch. Paolo Maiorano)



Diritti di segreteria Euro 60,00

Responsabile del procedimento: | geom. Andrea Ferrarese
Responsabile dell'elaborazione dati: | geom. Andrea Ferrarese

elenco degli allegati:

Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot. n. 3437 34.10.06/616 del 14.05.2015

ART-019-13-B-RP-01 - Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005

ART-019-13-B-GE-GL-001 - Corografia

ART-019-13-B-GE-GL-002 - Individuazione area di intervento su estratto CTR

ART-019-13-B-GE-GL-003 - Individuazione area di intervento su estratto catastale

ART-019-13-B-GE-GL-006 - Individuazione area di intervento su estratto PRGC

ART-019-13-B-GE-GL-005 - Individuazione area di intervento su estratto PTP

ART-019-13-B-DF-00 - Documentazione fotografica

ART-019-13-B-GE-PL-004 - Planimetria generale - stato di progetto - Catasto derivazione Idrica

ART-019-13-B-GE-PL-005 - Opera di presa - stato di progetto - planimetria

ART-019-13-B-GE-PL-006 - Opera di presa - stato di progetto - particolari costruttivi

ART-019-13-B-GE-PL-007-01 - Centrale di produzione - stato di progetto

Progetto di miglioramento forestale compensativo a firma Dott. Agr. Daniele Qusretta e Dott. Agr. Giovanni Morandi

RELATA DI NOTIFICA

Si consegna copia della presente autorizzazione con gli uniti disegni a mani di:

ING. CARLUCCIO FIORAVANTE in data 24/08/2015

IL RICEVENTE

[Signature]

Si attesta che la presente autorizzazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Oleggio Castello in data odierna e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Oleggio Castello, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL TECNICO COMUNALE

(Arch. Paolo Maiorano)



[Handwritten mark]



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA,
CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSO-COSSUATA E
VERCELLI



Cesario Giorgio Castello
5 MAG 2015
1868
10

Torino, 14 MAG. 2015

Al Comune di OLEGGIO CASTELLO
Ufficio Tecnico
Sportello unico dell'edilizia
Vicolo Turazza n. 4
28040 Oleggio Castello (NO)

p.c. Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10121 TORINO

Prot. n. 3437 del 10.05.2015

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 1498 del 24/04/2015
N. protocollo n. 2872 del 08/05/2015

OGGETTO: OLEGGIO CASTELLO (NO) - D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III - Intervento: Realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Vevera - D.Lgs. n. 387/03 - Istanza: Gisole di Margarini matteo & C. s.n.s. - Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di Oleggio Castello per conto di Gisole di Margarini matteo & C. s.n.s. per realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Vevera - D.Lgs. n. 387/03;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole alle opere proposte;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOBRINTENDENTE

Arch. Luisa Papotti

L'Istruttore dell'Istruttoria

Arch. S. Garrone / Geom. R. Demma

Sentito il parere conforme della
Commissione locale in seduta
del 23 APR. 2015; approvata
la autorizzazione di pro-



03/15 LR 32/08
19 GIU. 2015

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO**UFFICIO TECNICO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA**

-- Permesso di costruire gratuito - D.Lgs. n. 387/03

PERMESSO DI COSTRUIRE
N. 04/15 del 19/06/2015
Pratica edilizia 06/15

(DPR 06.06.2001 n. 380 "Testo unico dell'edilizia" e s.m.i.)
 (DLGS 29.12.2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit  e s.m.i.)
 (Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.)

Emesso nell'ambito della domanda di autorizzazione provinciale di cui al D.Lgs. n. 387/03 in tema di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Vista la domanda in data 01.04.2015 prot. n. 1209 ricevuta per il tramite della Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia (prot. n. 48129 del 31.03.2015), nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 387/03, da:

- **GISOLE DI MARGARINI MATTEO & C. S.A.S.** con sede in Via Alla Chiesa, 48 28046 MEINA (NO) Codice Fiscale / Partita Iva: 02399860038;

in qualit  di averne titolo, con la quale viene richiesto il permesso di costruire, nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 387/03, per:

- **REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA - D.LGS. N. 387/03 IN OLEGGIO CASTELLO Regione Maglio** sull'area censita in Catasto come segue:
 FOGLIO N. 3 MAPPALI N. 103 - 137 - 244 - 522;

Visto il progetto allegato alla domanda a firma di: **FIORAVANTE Ing. CARMINE** con studio in Via Vecchia, 6, 28021 BORGOMANERO (NO) Codice Fiscale/Partita Iva: FRVCMN81R13A/689V;

Vista la Legge 06.06.1990 n. 142;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Vista la Legge urbanistiche statali e regionali vigenti;

Visto che con D.G.R. n. 30 - 5970 in data 17.06.2013   stato approvato il nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 58/77 s.m.i., subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati del Piano delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato "A" alla citata Deliberazione ai sensi del comma 11" del suddetto art. 15, entrato in vigore, ai sensi dell'art. 15, comma 18" della L.R. 58/77 s.m.i., con la pubblicazione per estratto della Deliberazione di approvazione della Giunta Regionale su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 in data 27.06.2013;

Viste le norme generali vigenti, i nullaosta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 03 del 25.01.2012 con la quale   stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 03 del 05.01.2013 con la quale   stata determinata la quota del contributo relativo al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.;



Visto che la Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia, con D. D. n. 3060 del 19.11.2014 ha disposto in merito all'esclusione del progetto in oggetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, alle condizioni allegata al medesimo provvedimento che risultano, per quanto di competenza, soddisfatte dai conseguenti approfondimenti progettuali ed accorgimenti tecnici e realizzativi;

Vista la comunicazione parere ed esiti istruttoria comunale espressa dal Servizio Tecnico in data 24.04.2015 con nota prot. n. 1499;

Visto il verbale n. 1 della Conferenza dei Servizi provinciale tenutasi in data 21.05.2015 ad oggetto "D.Lgs. 387/03 - Reg.Reg. 10R/2003 - Domanda di autorizzazione per nuovo impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente Vevera in Comune di Oleggio Castello ed Arona - Richiedente: GISOLE S.a.s." e trasmesso dalla Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia, con propria nota prot. n. 80360 del 29.05.2015, ricevuta in pari data n. 2060 di protocollo comunale, dal quale emergeva che, relativamente al Comune di Oleggio Castello, risultavano rilasciabili l'Autorizzazione Paesaggistica ed il Permesso di Costruire, quali atti endoprocedimentali ed allegati alla Autorizzazione Unica Provinciale di cui al D. Lgs. n. 387/03;

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n. 03/15 rilasciata dal Comune di Oleggio Castello in data 19.06.2015 ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/04 s.m.i., e della L.R. 32/08 s.m.i. ed in corso di validità;

Visto il D.P.R. 380/01 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 387/03 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 12;

Visto il R.R. n. 10/R del 29.07.2003;

Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune;

Preso atto che il Richiedente dichiara ai sensi degli artt. 48 e 47 del DPR 28/12/00 n. 445, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 11 comma 1° del DPR n. 380/01, avendo lo stesso richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, da cui le conseguenti comunicazioni inviate ai privati proprietari ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/01 della Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia con propria nota prot. n. 48129 del 31.03.2015,

RILASCIA

nell'ambito del procedimento unico - domanda di autorizzazione provinciale di cui al D.Lgs. n. 387/03 in tema di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

senza alcun pregiudizio di terzi a :

- GISOLE DI MARGARINI MATTEO & C. S.A.S. con sede in Via Alla Chiesa, 48 28046 MEINA (NO) Codice Fiscale / Partita Iva: 02399860036,

il permesso di costruire richiesto al fine di eseguire i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA - D.LGS. N. 387/03, secondo il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto, con le seguenti eventuali prescrizioni:

- Si prende atto della esclusione dell'intervento in progetto dall'ambito dell'applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, ricorrendo i presupposti dell'art. 185, comma 1° lett. c) del medesimo decreto.
- Si richiamano le prescrizioni della Autorizzazione Paesaggistica n. 03/15 del 19.06.2015.

Onerosità del Permesso di Costruire

Dato atto che il presente permesso di costruire ha per oggetto la REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA - D.LGS. N. 387/03, non è dovuto il pagamento del contributo costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Provinciale di cui al D. Lgs. n. 387/03 ed ultimati entro tre anni dal loro inizio, fatte salve eventuali proroghe previste per legge o diverse disposizioni contenute nelle specifiche normative di settore o nel successivo provvedimento autorizzativo.

Il presente Permesso di costruire gratuito - D. Lgs. n. 387/03 è rilasciato con l'obbligo di osservanza, ai sensi dell'art. 44 e seguenti del DPR 380/01, delle seguenti norme, modalità e prescrizioni:

1. Il titolare del Permesso di costruire - D. Lgs. n. 387/03 è tenuto a comunicare al Comune, l'inizio dei lavori. Il mancato, immotivato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del presente titolo.

2. L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni, dovrà essere richiesta un nuovo Permesso di costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.
3. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i nominativi del Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice unitamente alla certificazione di cui all'art. 90, comma 9° del D.Lgs. 81/08. Ogni successiva variazione dovrà, del pari, essere tempestivamente comunicata.
4. I diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
5. Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.
6. Nel cantiere dovrà essere esposta, per tutta la durata dei lavori, in luogo ben visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,70 x 1, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori, e l'indicazione della stazione appaltante del lavoro;
 - la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
 - gli estremi del Permesso di costruire;
 - la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste o la natura dell'intervento previsto;
 - la data d'inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito dal presente p.d.c. e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei lavori che siano stati concessi;
7. Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità comunali e non addette alla vigilanza, il Permesso di costruire completo degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, nulla osta, ecc. prescritti.
8. Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico, che deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzata, dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.
9. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
10. Per dare esecuzione a strutture in c.a., indicate nell'art. 53 del D.P.R. 380/01 s.m.i., la Ditta esecutrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nel citato testo unico, ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori, tali opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 67 del medesimo decreto ed il relativo certificato dovrà essere depositato presso l'ufficio competente allo scopo di ottenere l'agibilità delle opere eseguite. Qualora non siano state eseguite opere indicate all'art. 53, con la domanda intesa ad ottenere la agibilità dovrà essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei lavori e della ditta esecutrice, attestante che nell'intervento non sono state seguite opere soggette a denuncia; deve comunque essere rispettato quanto previsto nella parte II del DPR 6/9/01 n. 380.
11. Qualora, siano previsti impianti (elettrico, di riscaldamento, ecc.) di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 21.01.2008 n. 37 - Regolamento di attuazione dell'art. 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2005, contestualmente al progetto edilizio e comunque prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto, dovrà essere depositato presso gli Uffici comunali il progetto di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto D.M.

Si specifica altresì che il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento di cui al D. Lgs. n. 387/03 avviato dalla Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia, titolare al rilascio dell'Autorizzazione Unica per realizzazione nuovo impianto idroelettrico, non produce effetti diretti immediati, ma soltanto al momento dell'emanazione da parte della Struttura Provinciale del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

Oleggio Castello, li 19/06/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL TECNICO COMUNALE
(Arch. Paolo Maiorano)



Diritti di segreteria Euro 40,00

Responsabile del procedimento: arch. Paolo Maiorano
Responsabile dell'elaborazione dati: geom. Andrea Ferrareso

Elenco degli allegati:

ART-019-13-B-RT-00 - Relazione tecnico-particolareggiata
ART-019-13-B-RG-00 - Relazione geologica e geotecnica
ART-019-13-B-PR-00 - Piano delle misure di reinserimento e recupero ambientale
ART-019-13-B-GE-GL-001 - Coreografia
ART-019-13-B-GE-GL-002 - Individuazione area di intervento su estratto CTR
ART-019-13-B-GE-GL-003 - Individuazione area di intervento su estratto catastale
ART-019-13-B-GE-GL-004 - Individuazione aree di esproprio su estratto catastale
ART-019-13-B-GE-GL-005 - Individuazione area di intervento su estratto PTP
ART-019-13-B-GE-GL-006 - Individuazione area di intervento su estratto PRGC
ART-019-13-B-DF-00 - Documentazione fotografica
ART-019-13-B-GE-PL-001 - Planimetria generale - stato di fatto
ART-019-13-B-GE-PL-002 - Sezione d'alveo presa - ante e post opera
ART-019-13-B-GE-PL-003 - Sezione d'alveo rilascio - ante e post opera
ART-019-13-B-GE-PL-004 - Planimetria generale - stato di progetto - Catasto derivazione idrica
ART-019-13-B-GE-PL-005 - Opera di presa - stato di progetto - planimetria
ART-019-13-B-GE-PL-006 - Opera di presa - stato di progetto - particolari costruttivi
ART-019-13-B-GE-PL-007-01 - Centrale di produzione - stato di progetto
ART-019-13-B-GE-PL-008 Profilo longitudinale d'impianto
ART-019-13-B-GE-PL-009 - Sovrapposizione planimetria SDP - catasto
Valutazione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno a firma Dott. Ing. Mauro Milione

RETRATTA IN DATA 24.06.2015

ING. CARMELO FIORENTINO

PRATICA	N.12380
AUTORIZZ. PAES.	N. 577
DEL 6 LUG 2015	



CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

marca
da
bollo

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER INTERVENTI NELLE ZONE SOGGETTE AI DISPOSTI
DELLA PARTE TERZA DEL D. LGS. N.42/2004**

(D.P.R. N.516/77, art.82, succoli 1 e 3 - D.Lgs. 42/2004, Parte Terza - L.R. 1.12.2008, n.32 e s.m.i.)

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I.

L'AUTORITÀ COMUNALE

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al comma 2, lettera b, del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto legislativo;

Visto che l'art.3 della legge Regionale 1.12.2008, n.32 e s.m.i., nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 42/2004 delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio ex-art.148 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 così come normate dagli articoli sopra richiamati;

Considerato che il Comune ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio nominata con D.G.C. n.30 del 19.02.2009 e che ha assolto alle condizioni richieste dal Codice e dalla L.R. 32/2008 e s.m.i. per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, come da Del. Dirig. 24.03.2009 n. 109 (Supplemento n. 1 B.U.R. n. 24/2009);

Vista la domanda, pervenuta per il tramite della PROVINCIA DI NOVARA nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., registrata al prot. n. 10621 in data 31.03.2015 da parte di:

Nome e Cognome				
MARGARINI MATTEO				
Nato/a	gg mm aa	Residente nel Comune di	Via	C.A.P.
BORGOMANERO	24/10/1973	MELNA	VIA ALLA CHIESA 48	28046
Codice Fiscale				
MRGMIT73R24B019C				

Legale Rappresentante di:

Denominazione				
GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S.				
Partita IVA		Con sede nel Comune di	Via	C.A.P.
02399860036		MELNA	VIA ALLA CHIESA 48	28046

intesa ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione di

**IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA DENOMINATO
"IDROELETTRICO VEVERA"**

in questo comune, sull'immobile distinto al
Nuovo Catasto Terreni sezione ARONA foglio 11, numero 87, foglio 14, numero 48, 52, 53, 54
sito in
VIA VALLE VEVERA

Visti gli elaborati grafici a firma del tecnico progettista:

Titolo		Cognome e Nome			
ING.		FIORAVANTE CARMINE			
Studio in		Indirizzo		Codice Fiscale	
BORGOMANERO		VIA VECCHIA 5		FRVCMN81R13A669V	

e la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

b) inclusione nella categoria di cui all'art. 42, lett. C, D.Lgs. n. 42/2004 in quanto trattasi di fiume;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli delegati ai comuni in base all'art.3 della L.R. n.32/2008 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole motivato della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 42/2006 e s.m.i. espresso in data 04/06/2015, tale da poter ritenere compatibile l'intervento richiesto con le caratteristiche dell'ambito tutelato;

Visto che ai sensi dell'art. 146, comma 5° e 7°, del D.Lgs. 42/2004 è stato richiesto parere alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e che la stessa ha fornito riscontro nei termini previsti con nota prot. 6834 del 23.05.2015;

Ritornato pertanto di provvedere all'istanza di autorizzazione;

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2;

Vista la Parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

Vista la L.R. n.32/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i.

Nome e Cognome							
MARGARINI MATTEO							
Natura e		Residenza nel Comune di		via		C.A.P.	
BORGOMANERO		MEINA		VIA ALLA CHIESA 48		28046	
Codice Fiscale							
MRGMIT73R24B019C							

Legale Rappresentante di:

Denominazione							
GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S.							
Partita IVA		Con sede nel Comune di		via		C.A.P.	
02399860036		MEINA		VIA ALLA CHIESA 48		28046	

alla realizzazione dell'intervento di **IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA DENOMINATO "IDROELETTRICO VEVERA"** in questo Comune in **VIA VALLE VEVERA**, come da progetto presentato alla Provincia di Novara nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.

Si ricorda che la presente autorizzazione vale per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei lavori

progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata dal Comune ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte Terza e della L.R. 1/12/2008, n.32 e s.m.i. solo sotto il profilo dell'inserimento paesistico ambientale dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce né accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie statali, regionali e comunali vigenti, né titolo all'esecuzione dell'intervento, il cui inizio dei lavori è subordinato a rilascio di permesso di costruire o altra autorizzazione amministrativa necessaria, ovvero alla presentazione di denuncia di inizio attività nei casi consentiti dalla legge.

Si rammenta infine che, in conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e del D.lgs. 387/2003, copia della presente autorizzazione comunale viene trasmessa contestualmente a:

- ▶ Provincia di Novara Settore Ambiente - c.so Cavallotti 31, 28100 Novara.
- ▶ Ministero Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli - c.so Cavallotti 27, 28100 Novara
- ▶ Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte - c.so Bolzano 44, 10143 Torino.

L'inosservanza ai contenuti della presente autorizzazione, comporta le sanzioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 42/2004 con le modalità e procedure previste dall'art.16 della L.R. n.20/89, fatta salva ogni altra eventuale sanzione di legge.

Per quanto attiene agli allegati grafici, si fa riferimento a quanto depositato e pubblicato dalla Provincia di Novara nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.

II. RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Capo Servizio delegato
arch. Alberto Clerici



Diritti di segreteria Euro 32,10

Responsabile del procedimento:
Responsabile dell'elaborazione dati:

ing. Mauro Marchisio
Daniela Gloria

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

PRATICA	N.12380
PERM. DI COSTR.	N. 1057
DEL	- 7/11/2015



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara
Edilizia Privatamarca
da
bollo

PERMESSO DI COSTRUIRE

(Parte I, Titolo II, Capo II, D.P.R. 6.06.2001, N. 380 e s.m.i. T.U. dell'edilizia)

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I.

L'AUTORITÀ COMUNALE

Vista la domanda, pervenuta per il tramite della Provincia di Novara nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., da parte di:

Nome e Cognome				
MARGARINI MATTEO				
Nato/a a	gg. mm. aa.	Residente nel Comune di	Via	C.A.P.
BORGOMANERO	24/10/1973	MEINA	VIA ALLA CHIESA 48	28046
Codice Fiscale				
MRGMTT73R248019C				

Legale Rappresentante di:

Denominazione				
GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S.				
Partita IVA		Con sede nel Comune di	Via	C.A.P.
02399860036		MEINA	VIA ALLA CHIESA 48	28046

registrata al protocollo generale in data 31/03/2015 con il numero 2015/10621,
intesa ad ottenere permesso di costruire in questo comune, sull'immobile distinto al
Nuovo Catasto Terreni sezione ARONA foglio 11, numero 87, foglio 14, numero 48, 52, 53, 54
sito in

VIA VALLE VEVERA

visti gli elaborati tecnici e descrittivi redatti da:

Titolo	Cognome e Nome		
ING.	FIORAVANTE CARMINE		
Studio in	Indirizzo	Codice Fiscale	
BORGOMANERO	VIA VECCHIA 5	FRVCMN81R13A669V	

- visto il D.lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- vista la dichiarazione del tecnico progettista ING. FIORAVANTE CARMINE, che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, o alle altre normative di settore, ai sensi dell'art. 20, 1° comma del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 06.07.2015, n. 577;
- dato atto che il rilascio di autorizzazione L.R. 45/89 è di competenza provinciale e verrà perfezionato

dall'ente stesso nell'ambito del procedimento unico;

- dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione del contributo di costruzione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 in data 19.12.2005 e s.m.i. e della Giunta Comunale n.186 del 10.12.2013;
- vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.20 del DPR 380/01 e s.m.i.;

RILASCIA PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi della Parte I, Titolo II, Capo II, del D.P.R. 6.06.2001, N. 380 e s.m.i. T.U. dell'edilizia, a:

Nome e Cognome				
MARGARINI MATTEO				
Nato/a a	gg/mm/aa	Residente nel Comune di	Via	C.A.P.
BORGOMANERO	24/10/1973	MEINA	VIA ALLA CHIESA 48	28046
Codice Fiscale				
MIRGMIT73R24B019C				

Legale Rappresentante di:

Denominazione				
GISOLE DI MARGARINI MATTEO E C. S.A.S.				
Partita IVA		Con sede nel Comune di	Via	C.A.P.
02399860036		MEINA	VIA ALLA CHIESA 48	28046

per eseguire l'intervento di:

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VEVERA DENOMINATO "IDROELETTRICO VEVERA"

illustrato negli atti ed elaborati muniti del visto ed allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

1. i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del presente atto ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio. In caso di successive varianti in corso d'opera il termine di ultimazione dei lavori sarà sempre riferito al permesso di costruire originario. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire. Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal titolare del permesso, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i., entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà essere presentata la domanda di agibilità;
2. il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
3. prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari:
 - comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;
 - esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, una tabella segnaletica indicante i dati dell'opera da realizzare (numero, data e titolare del permesso di costruire, oggetto dei lavori, nominativi di: ditta esecutrice, progettista, direttore dei lavori, responsabile di cantiere);
 - depositare il permesso di costruire e gli atti allegati nel cantiere, a disposizione degli addetti alla vigilanza incaricati dal Sindaco, ai quali dovrà essere consentito il libero accesso e prestata tutta

l'assistenza richiesta;

- allestire il cantiere con le cautele prescritte dalle norme vigenti;
 - richiedere l'autorizzazione al Comando di Polizia Municipale ed all'Ente proprietario della strada per erigere manufatti che implichino l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
 - trasmettere copia del presente permesso di costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori, ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
 - depositare all'ufficio competente la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma degli artt. 64 e seguenti del Testo Unico dell'edilizia;
 - provvedere al deposito, unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice, della documentazione prevista dall'art.90, comma 9, del D.Lgs. 9.04.2008, n.81;
 - prendere contatti con le aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel Distribuzione SpA per energia elettrica, Telecom Italia SpA per telefono, Motroni SpA e Saam Rete Gas SpA per metano, Acqua Novara VCO SpA per acque e fognature, Settore LL.PP. Comune di Arona per tombinature) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi;
4. Il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;
 5. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire deve richiedere il certificato di agibilità prima di occupare il fabbricato con persone o cose, ai sensi dell'art.24 del Testo Unico dell'edilizia;
 6. qualora gli interventi interferiscano con il sottosuolo, se ricadenti in aree di interesse archeologico, dovrà essere avvisata con adeguato anticipo la Soprintendenza archeologica circa l'inizio dei lavori per l'eventuale sorveglianza ai lavori di scavo. In caso di immobili classificati quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.42/04 ogni intervento dovrà essere approvato dalla competente Soprintendenza prima della sua esecuzione e subordinato ad ogni modalità realizzativa da essa prescritta.
 7. L'allacciamento della fognatura interna dovrà essere realizzato secondo le modalità fissate dalla Acqua Novara VCO S.p.A., a cui deve essere inoltrata la richiesta, osservando le prescrizioni che verranno stabilite dallo stesso per il trattamento e lo smaltimento delle acque usate;
 8. Il contributo di costruzione non è dovuto ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera e del D.P.R. 6.06.2001, N. 380 e s.m.i.;
 9. Il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 10. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
 11. L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
 12. Nel caso in cui non sia definita preventivamente in sede di progetto la destinazione d'uso specifica dell'immobile o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, dovrà successivamente essere presentata la documentazione di impatto acustico;

13. Sono a carico dei titolari del presente permesso di costruire gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di immissione acustica di cui agli artt.5 e 6 del D.P.R. 30.03.2004, n.142 derivanti dalle infrastrutture stradali esistenti;
14. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi per la realizzazione delle opere oggetto del presente permesso di costruire sono consentiti nei limiti di rumore indicati nel Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose vigente con le modalità di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012, n.24/4049;
15. Le acque di prima pioggia di piazzali e parcheggi dovranno essere adeguatamente trattate per essere compatibili con le vigenti norme che disciplinano gli scarichi (D.Lgs. 11.05.1999, n.152 e s.m.i. e relative LL.RR., Regolamento regionale 20.02.2006, n.1/R);
16. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la documentazione progettuale di cui all'art.28, comma 1, della L. 9.01.1991, n.10 relativa all'isolamento termico dell'edificio ed all'impianto di produzione del calore da installare per i casi di cui all'art.3 del D.Lgs. n.192/05. Gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.192/05 dovranno essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica. Dovranno essere rispettate le prescrizioni ed i principi di cui allo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e le disposizioni attuative dell'art.21 della L.R. n.13/2007 allegato alla D.C.R. 4.08.2009, n.46-11968, nonché della L.R. 28.05.2007, n.13;
17. Le eventuali terre e rocce da scavo dovranno essere sottoposte alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3.04.2006, n.152 e s.m.i. Il suolo scavato e riutilizzato in loco, previa valutazione di assenza di contaminazione, è escluso dal sopra citato campo di applicazione. A norma dell'art.41 bis del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. 98/2013, il riutilizzo dei materiali in altro sito dovrà essere subordinato alla presentazione all'Arpa della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto dei criteri previsti dal comma 1 dell'articolo stesso;
18. Dovranno essere osservate le norme e disposizioni di cui:
- al D.M. 16.05.1987, n. 246 (Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione, nonché tutte le vigenti norme relative al servizio antincendio);
 - al D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), al D.P.R. n.380/01 e s.m.i. (Normativa tecnica per l'edilizia, Disciplina delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica e Norme per le costruzioni in zone sismiche), alla D.G.R. 12.12.2011, n.4-5084 (Procedura di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico);
 - alla legge 09.01.1989, n. 13 come modificata dalla legge 27.02.1989, n. 62 ed al D.M. 14.06.1989, n. 236 - D.P.R. n.380/01 e s.m.i. (Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
 - al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quadrodecies, comma 15, lettera a) della legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - alla legge 19.05.1990, n. 55 (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e s.m.i.;
 - al D.P.C.M. 01.03.1991, L. 26.10.1995, n.447, D.P.C.M. 14.11.1997, L.R. 20.10.2000, n.52, D.P.R. 30.03.2004, n.142 (Inquinamento acustico), D.P.R. 30.03.2004, n.142 (contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare di infrastrutture stradali esistenti) e del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose approvato con D.C.C. 27.02.2004 n.11;
 - alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9.04.2008, n.81 - art. 5 L.R. 20/2009);
 - alle norme in materia di tutela delle acque (D. Lgs. 152/1999, D. Lgs. 258/2000 e relative LL.RR.);
 - alle norme in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse;

energetiche (norme UNI En, norme Cid, L.R. 26.03.2000, n.31 e relative Linee guida della Provincia di Novara del settembre 2005, articolo 58 bis del Regolamento Edilizio;

- alle norme in materia di contenimento del consumo energetico (legge n.10/199, D.P.R. n.580/01 e s.m.i., D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., articolo 58 bis del Regolamento Edilizio, D.C.R. 11.01.2007, n.98-1247, D.G.R. 4/09/2009, n.43-11965, D.G.R. 4/09/2009, n.45-11967, D.G.R. 4/09/2009, n.46-11968);
- al D.Lgs. 3/03/2011, n.28 in materia di promozione all'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- alle norme in materia di impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione (Regolamento Comunale per l'installazione di parabole e Decreto Min. Comunicazioni 11.11.2005);
- alle norme in materia di gestione dei materiali da scavo di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 161/2012 e s.m.i., D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni con L. 98/2013) e relative linee guida regionali;
- alle norme UNI-CIG 7129-92;
- alle norme di tutela dell'assetto idrogeologico e dell'ambiente di cui all'art 19.1 delle N.C.A.;
- alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 58 del 26.05.2000 e s.m.i.;

Il presente permesso di costruire è rilasciato con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive:

Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., non produce effetti diretti immediati, ma soltanto al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto.

Per quanto attiene agli allegati grafici, si fa riferimento a quanto depositato e pubblicato dalla Provincia di Novara nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ing. Mauro Marchisio)



Diritti di segreteria Euro 128,40

Responsabile del procedimento:	arch. Alberto Clerici
Responsabile dell'istruttoria:	geom. Cinzia Bruschi
Responsabile dell'elaborazione calli:	Dario e Gloria

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

4/20

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
Protezione Civile Trasporti e Logistica
Settore Decentrato OO. PP e Infra Assetto Idrogeologico - Novara
00ppnovara@regione.piemonte.it

PROVINCIA DI NOVARA
22 MAG 2015
SEGRETARIA GENERALE

Data: 19 MAG 2015

Protocollo 27865 /A18090

Class. 13.160.40 NOI 11-14 1137/2014A
Rif. prot. 48129 del 31/3/2015

PROVINCIA DI
NOVARA
29 MAG 2015
PROT. N. 80495

Alla Regione Piemonte
Gabinetto della Presidenza
Della Giunta Regionale
Piazza Castello 165
10100 TORINO

e p.c.

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
Economia Montana e Foreste, Protezione Civile
Trasporti e Logistica
Cso Bolzano 44
10121 TORINO

Alla Provincia di Novara
Settore Ambiente Ecologia ed Energia
Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia
P.zza Matteotti 1
28100 NOVARA

OGGETTO: D.Lgs. 38/03 – R.R. 10R/2003 - Domanda di autorizzazione per nuovo impianto idroelettrico sul torrente Vevera da realizzare nei comuni di Oleggio Castello ed Arona, presentato dalla ditta GISOLE di Margarini Matteo e C. Sas.


Si è esaminata la documentazione progettuale integrativa inerente la richiesta concessione di derivazione d'acqua dal torr. Vevera, nei comuni di Oleggio Castello e Arona, ad uso energetico. In relazione ai contenuti progettuali, si comunica che per quanto di competenza nulla osta ai fini idraulici al rilascio della concessione in questione, subordinato all'osservanza delle "Condizioni Generali per interventi soggetti a rilascio di nulla-osta idraulico" allegate alla presente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano Bellone)



Funzionari
(Bullera Lampugnani)

Via Moro e Gibni, 4
28100 Novara
Tel. (0321) 666.111
Fax. (0321) 666.121



CONDIZIONI GENERALI PER INTERVENTI SOGGETTI A RILASCIO DI NULLA-OSTA IDRAULICO

- Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
- ✗ Le scogliere a protezione delle sponde in corrispondenza della traversa, dovranno essere realizzate con adeguata fondazione e con risvolto a monte, al fine di evitare l'aggiramento da parte delle acque;
- ✗ gli scarichi per il rilascio del DMV, sfioratore, vasca di carico e di restituzione della portata derivata dovranno essere indirizzati nel senso di flusso della corrente al fine di evitare fenomeni di turbolenza con conseguenti erosioni di sponda e dovrà essere realizzata la relativa protezione del fondo alveo, per la dissipazione dell'energia nell'alveo stesso del corso d'acqua in corrispondenza dello scarico, evitando l'innescarsi di fenomeni erosivi;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato per la colmataura di depressioni di sponda ove necessario e ricollocato nella tratta di alveo a valle della traversa di derivazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelli precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- il ripristino della traversa esistente dovrà essere effettuato a regola d'arte restando a carico del concessionario ogni responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati alla traversa stessa;
- ✗ dovrà essere prevista una breve tratta di scogliera, su entrambe le sponde, a protezione della condotta forzata in corrispondenza del punto di attraversamento del torrente Vovara;
- le opere da realizzarsi dovranno essere conformi agli elaborati progettuali integrativi redatti in data gennaio 2015 a firma Ing. Carmine Fioravante e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la ditta Gisole di Margarini Matteo, in virtù dei disposti normativi, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Novara domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.l., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);


- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle arce ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a vallo dell'impianto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- la ditta Gisole di Margarini Matteo prima di realizzare l'attraversamento in sub-alveo del torrente Vevera con condotta forzata, dovrà acquisire dal Settore scrivente il provvedimento concessorio ai sensi del R.R. 14R/2004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Adriano Bellone)



i funzionari:
(Bellesza/Lampognani)



PROVINCIA DI NOVARA

SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA ENERGIA

UFFICIO RISORSE IDRICHE

N.di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Vevera nei Comuni di Arona ed Oleggio Castello per uso energetico, richiesta dalla Società GISOLE S.a.S. con sede legale a Meina (NO) in Via alla Chiesa n.48, GI e P.Iva 02399860036, gisole@com.legaimail.it (Codice Derivazione 340/15).

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE PRINCIPALE

La quantità d'acqua derivabile dal Torrente Vevera, in sponda sinistra, nel Comune di Oleggio Castello (Foglio n. 3 Mappale n. 103) è fissata in litri al secondo massimi 800,00 (ottocento/00) e in litri al secondo med? 336,87 (trecentotrentasei/87).

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'acqua derivata sarà utilizzata per uso energetico mediante un impianto che utilizza una traversa esistente, avente potenza nominale media annua pari a 107,33 kW, con un salto idraulico pari a 32,5 m, in località ex centrale il Maglio.

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa interessano la sponda idrografica destra del Torrente Vevera e consistono in:

1/21

- una traversa (3m x 9m) fissa di sbarramento in alveo posta a quota di 303,50 m s.l.m., già esistente sulla quale verranno eseguiti lavori di ricorinamento;

- una bocca di presa posizionata a monte, dotata di paratoia e griglia, con sezione rettangolare di 0,7 m di altezza e 2 m di larghezza. Alla bocca di presa è collegata una prima vasca di calma (2 x 8,10 m), sulla quale verrà posizionato un misuratore di livello con la traversa per il rilascio del DMV ai piedi della traversa. Alla bocca di presa è collegata una prima vasca di calma avente larghezza media di circa 2 m e lunghezza di 8,10 m, nella quale verrà posizionato un misuratore di livello che permetterà di conoscere in tempo reale la quantità d'acqua derivata in modo da poter manovrare la paratoia posta ai piedi della traversa ed atta al rilascio del DMV modulato.

Saranno realizzate protezioni spondali sia a monte della bocca di presa che ai piedi della traversa costituite da massi ciclopici aventi adeguata fondazione e con risvolto a monte; i massi ciclopici saranno annegati con matrice cementizia a creare un unico monolite.

Le opere dovranno essere attuate in conformità al progetto del gennaio 2015 e successive integrazioni a firma dell'ing. Fioravante, facente parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

Art. 5 - PARAMETRI IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri 32,5 . in conseguenza la Potenza nominale media annua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a 107,33 kW.

ART. 6 – REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire e mantenere in perfetta efficienza i due misuratori di livello, posti uno all'interno della prima vasca di calma l'altro all'interno della vasca di carico da cui si origina la condotta forzata

~~Le opere dovranno essere attuate in conformità al progetto del gennaio 2015 e successive integrazioni a firma dell'ing. Fioravante, facente parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.~~

Il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/R/2007.

ART. 7 – CANALE DI CARICO

Il canale a pelo libero avente una lunghezza di 43 m, avente la funzione di adduzione assolve anche le funzioni di dissabbiatore e di regolazione della portata prelevata che non dovrà superare il valore di 800 l/s. La sezione interna del canale è di 1,3 m di altezza e 1 m di larghezza, con pendenza di 0,05%. Consiste in un manufatto in cemento armato con sezione interna di 1,3 x 1 m, con stramazzo per il rilascio della portata in eccesso di altezza utile di

80 cm. avente lunghezza di 3,00 m ed altezza di 0,50 m. Il canale è dotato di uno strigliatore automatico all'imbocco della vasca di carico (6,5 x 2,5 m) dalla quale si origina la condotta forzata (800l) interrata.

Le opere dovranno essere attuate in conformità al progetto del gennaio 2015 e successive integrazioni a firma dell'ing. Fioravante, facente parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

Sono fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

ART. 8 - LUOGO E MODALITÀ DELLA RESTITUZIONE

L'acqua derivata sarà restituita direttamente in alveo, in comune di Arona (Foglio n. 14 Mappale n. 54), attraverso il canale di scarico che collega la centrale di produzione all'alveo fluviatile, posto ad una quota di 268,45 m s.l.m.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto del gennaio 2015 e relative integrazioni, a firma del Dott. Ing. Carmine Fioravante, conservati agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

ART. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA CONCESSIONE

Tale derivazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- le scogliere a protezione delle sponde in corrispondenza della traversa, dovranno essere realizzate con adeguata fondazione e con risvolto a monte, al fine di evitarne l'aggiramento delle acque;

- gli scarichi per il rilascio del DMV, sfioratore, vasca di carico e di restituzione della portata derivata dovranno essere indirizzati nel senso di flusso della corrente al fine di evitare fenomeni di turbolenza con conseguenti erosioni di sponda e dovrà essere realizzata la relativa protezione del fondo alveo, per la dissipazione dell'energia nell'alveo stesso del corso d'acqua in corrispondenza dello scarico, evitando l'innescarsi di fenomeni erosivi;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato per la colmata di depressioni di sponda ove necessario e ricollocato nella tratta di alveo a valle della traversa di derivazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetrie del fondo) analoghe a quelli precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;

- il ripristino della traversa dovrà essere effettuato a regola d'arte restando a carico del concessionario ogni responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati alla traversa stessa;

- dovrà essere prevista una breve tratta di scogliera, su entrambe le sponde, a protezione della condotta forzata in corrispondenza del punto di

attraversamento del torrente Vecvera;

• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

• durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

• la Società in virtù dei dispositivi normativi dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Novara domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e smi, art. 33 del r.d. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.L.P.R. 10/06/1955, n. 987);

• l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

• il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'impianto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

• l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo

rendessero necessario, senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario;

· l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o protesta da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

· l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche del progetto presentato e che nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Novara, dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e dell'Agenzia di Bacino del Fiume Po;

· il Concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Novara, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Ufficio di Pavia) e all'Agenzia di Bacino del Fiume Po, con adeguato anticipo, il giorno di inizio dei lavori e presentare il cronoprogramma dei lavori, indicante fasi lavorative e tempi cronologici particolareggiati e successivamente quello della loro ultimazione;

· il Concessionario non può vantare, nei confronti della Provincia di Novara, della Regione Piemonte e dell'Agenzia di Bacino del Fiume Po nessun diritto di rimborso c/o riconoscimento economico, per eventuali danni causati/derivati da eventi di piena o da attività di terzi, qualunque sia l'entità dei danni;

· il Concessionario sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno o danneggiamento parziale che potrà essere arrecato alle opere idrauliche, esistenti ed adiacenti all'area interessata dalla presente concessione sia

durante le fasi operative di funzionamento sia durante le manutenzioni periodiche;

- la derivazione oggetto della presente concessione dovrà essere compatibile con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Tutela delle acque regionale, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, approvato con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 08/02/2013 (pubblicato sulla G.U.R.L. n. 112 del 15/05/2013);

- la ditta Gisole di Margarini Matteo, prima di realizzare l'attraversamento in sub-alveo del torrente Vevera con condotta forzata, dovrà acquisire dal Settore Regionale Opere Pubbliche il provvedimento concessorio ai sensi del R.R.14R/2004

Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il Concessionario è tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa del Torrente Vevera il valore di portata media modulata pari a 142,7 l/s, mediante paratoia dedicata ed ubicata nella vasca di adduzione posta a valle della traversa.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Ente concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. La Provincia di Novara, la Regione Piemonte e l'Autorità di Bacino di Fiume Po si riservano comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal

Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale.

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il Concessionario è tenuto all'obbligo ittiogenico, ossia all'onere di immettere fauna ittica nella quantità e nelle specie dell'Allegato C del Reg. Reg. n.6/R del 21/04/2008 indicate dal competente ufficio provinciale a compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sull'ambiente di vita. Il Concessionario è tenuto a preservare ed integrare la vegetazione perfluviale ed ad effettuare i lavori nei periodi di riposo della fauna ittica evitando di interferire con le fasi riproduttive della trota fario.

Art. 12 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne la Provincia di Novara da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Vevera in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai

terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Ente concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate nei successivi articoli 17 e 18. A carico del Concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei tapani di alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

Art. 13 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il Concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che la Provincia di Novara o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Esso è tenuto a consentire l'accesso da

parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 14 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il Concessionario dovrà:

a) presentare alla Provincia di Novara, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai Comuni di Arona ed Oleggio Castello alla Regione Piemonte -

Direzione Opere Pubbliche ed all'Agenzia Interregionale del Fiume Po il progetto esecutivo degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi demaniali, comprensiva della traversa, la cui realizzazione potrà essere richiesta al termine della durata della concessione o

qualora il Concessionario rinunci alla concessione medesima;

b) iniziare i lavori entro mesi 12 dalla data del provvedimento autorizzativo ex D.Lgs.387/2003 dando preavviso al competente Ufficio dell'Autorità Concedente del giorno fissato per l'inizio;

c) condurre a termine i lavori entro mesi 24 dalla data di cui alla lettera b) di inizio lavori.

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dall'articolo 17. Ultimati i lavori, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Concedente.

Art. 15 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il Concessionario invierà all'Autorità Concedente la seguente documentazione sottoscritta da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi 6 dalla data d'invio del certificato di collaudo, il Concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del

provvedimento di concessione. Qualora al termine della concessione,

persistano i fini della derivazione e non esistano superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della

risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si

rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza,

da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del Concessionario tutte le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

Art. 17 - CANONE

Il Concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione regionale competente.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto del certificato di collaudo, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo. Il canone è aggiornato secondo le modalità e le periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha dimostrato di aver effettuato i seguenti versamenti a favore della Provincia di Novara a)

il versamento della somma di euro 6.098,00 (seimilanovantotto/00), come da bonifico bancario in data, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

b) il versamento a favore della Provincia di Novara della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), come da bonifico bancario in, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

Art. 20 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede nel Comune di Meina.

Firma autentica del Concessionario

Novara, li

BOZZA DA

SOTTOSCRIVERE